

Esente dalla imposta di bollo ai sensi del Decreto Legislativo n.460/97.

Repertorio n.ro 73075.-

Raccolta n.ro 19658.-

----- VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE -----

REGISTRATO BERGAMO TP4

----- "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - -----

il 13/11/2019

----- SEZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO - ONLUS" -----

n.20506 s.IT

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

€. 400,00

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di ottobre al-

TRASCritto A BERGAMO  
il 13/11/2019

le ore diciassette e trentacinque -----

ai NN. 57046 37125  
€. 235,00

----- (29.10.2019) -----

In Bergamo, Via Malj Tabaiani n.4, presso la sede della infra citata As-  
sociazione. -----

Innanzi a me dott. ERNESTO SICO Notaio residente in Bergamo ed i-  
scritto al Collegio Notarile di Bergamo, -----

----- e' presente il signor -----

- CHIESA dott. GIUSEPPE, nato a Voghera (PV) il 19 dicembre 1956,  
domiciliato per la carica presso la sede, medico chirurgo. -----

Comparsente della cui identità personale io Notaio sono certo, il qua-  
le, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del-  
la Associazione: -----

"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - SEZIONE PRO-

VINCIALE DI BERGAMO - ONLUS" con sede in Bergamo, Via Malj Taba-

iani n.4, Codice Fiscale n.ro 95136270162, iscritta nel Registro Regio-

nale delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombar-

dia in data 01.07.2008 al Decreto n.ro 7133, iscritta altresì all'anagrafe

ONLUS in data 11.07.2006, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed

alle ore diciassette e trenta, e' stata indetta, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea della predetta Associazione a mezzo lettera, agli atti della Associazione, inviata in data 12 ottobre 2019 a ciascun associato avente diritto di voto, e secondo le modalità di cui all'art. 12) del vigente Statuto, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ordine del giorno -----

1. Modifica dello Statuto in esecuzione della circolare n°29 della Sede Centrale. -----

2. Varie e eventuali. -----

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14) del vigente Statuto Associativo, il Componente il quale mi richiede di redigere il verbale della presente Assemblea. -----

Quindi il Presidente constata e dà atto che la presente Assemblea e' stata regolarmente convocata nelle forme e nei termini previsti dal vigente Statuto e dà quindi atto di quanto segue: -----

- che su un totale di n.ro 428 associati, aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 11) dello Statuto, ne sono presenti, in proprio n.ro nove e precisamente, esso Presidente, LUCIA DE PONTI, nata a Bergamo il 27 dicembre 1950, PIERA CATERINA CAMINADA, nata a Lovere (BG) il 02 maggio 1945, LIVIA LONGHI, nata a Bergamo il 13 maggio 1944, GIANFRANCA BUELLI, nata a Parre (BG) il 30 ottobre 1951, FIORELLA LONARDINI, nata a Clusone (BG) il 07 dicembre 1939, NOEMI TAGLIAFERRI, nata a Bergamo il 18 aprile 1962, MARIA CRISTINA SONZOGNI, nata a Bergamo il 15 gennaio 1961, GIORGIO GENNATI, nato ad Alza-

no Lombardo (BG) il 23 settembre 1965; -----

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre allo stesso Comparsente, quale Presidente, i Consiglieri signori LUCIA DE PONTI, GIORGIO GENNATI, MARIA CRISTINA SONZOGNI e NOEMI TAGLIAFERRI; -----


- che pertanto l'assemblea e' regolarmente costituita in seconda convocazione e può deliberare sulle elencate materie, nessuno opponendosi alla discussione di detti argomenti. -----

Prende la parola il Presidente il quale sottolinea che l'entrata in vigore del Codice in materia degli Enti del Terzo Settore impone la necessità di apportare allo statuto le modifiche o integrazioni necessarie per rendere detto statuto coerente con il nuovo quadro normativo, anche in funzione della sua futura iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta istituito. -----

A tale riguardo il Presidente fa presente che si è svolto un ampio dibattito in ordine alle modifiche da inserire nello Statuto della associazione con la sede centrale culminato nell'invio della circolare n.ro 29/2019 che dava ampia informativa delle modifiche opportune da attuare. -----

Alla luce di quanto contenuto in detta circolare e dopo approfondimento intercorso con tutti i componenti del Consiglio Direttivo ritiene opportuno, non solo procedere agli adeguamenti di cui si è detto, ma anche: -----

1. a meglio definire i compiti dell'assemblea provinciale dei soci; -----
2. a stabilire che le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazioni o video-comunicazione;



3. a ridurre il tempo da 6 (sei) a 3 (tre) mesi per partecipare all'assemblea e per essere candidabili al Consiglio; -----

4. a meglio definire l'articolo relativo all'Organo di Controllo; -----

5. ad inserire un nuovo "Titolo" nello Statuto che disciplina le norme sulla trasparenza, transitorie e finali dell'associazione. -----

Con l'occasione propone altresì di: -----

- riorganizzare in un ordine più razionale e lineare gli altri articoli del vigente statuto associativo, in modo da renderne più agevole la comprensione e la consultazione, eliminando alcuni refusi ortografici e/o grammaticali; il tutto sempre nel pieno adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs. 03 luglio 2017 n.117 s.m.i. ed in conformità alle linee guida nella circolare n.ro 29/2019 inviata dalla sede centrale; -----

- modificare la denominazione sociale in "**LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE BERGAMO ETS**" in breve "**LILT BERGAMO ETS**", subordinatamente all'avveramento della condizione sospensiva consistente nell'avvenuta valida iscrizione al RUNTS, una volta istituito. -----

Sottopone infine all'assemblea il nuovo testo di Statuto comprendente le proposte modifiche ed integrazioni. -----

Apertasi la discussione, avendo il Presidente dato i chiesti chiarimenti ed essendo stato posto ai voti l'argomento all'ordine del giorno, l'assemblea della Associazione: "**LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - SEZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO - ONLUS**" all'unanimità dei voti presenti -----

----- **DELIBERA** -----

1) Di adeguare lo statuto dell'associazione anche in funzione della iscrizione nell'istituendo RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), non senza una riorganizzazione in un ordine più razionale degli altri suoi articoli, in modo da rendere più agevole la comprensione e la consultazione nella versione che, tenuto conto anche delle modifiche innanzi deliberate, sostituirà integralmente quello attuale, che composto da n. 27) articoli si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione del Comparente e di me Notaio. -----

2) Di modificare la denominazione sociale in: -----

**"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PRO-**


**----- VINCIALE BERGAMO ETS" in breve "LILT BERGAMO ETS" -----**

subordinatamente all'avveramento della condizione sospensiva consistente nell'avvenuta valida iscrizione al RUNTS, una volta istituito. ---

3) Al Presidente dell'assemblea dott. Giuseppe CHIESA, sono conferiti illimitati poteri di agire, con la preventiva accettazione del suo operato, per il compimento di ogni atto, formalità e pratica inerente alla pubblicità della contestuale delibera assembleare per la modifica di quanto contenuto nel presente atto qualora sia deliberatamente richiesta dagli Organismi Nazionali e da quelli preposti alla concessione della personalità giuridica, con l'iscrizione al RUNTS, il tutto negli stretti limiti delle modifiche richieste. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si scioglie essendo le ore diciotto e dieci. -----

Il Comparente dichiara di avere già preso conoscenza dell'allegato

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to be an official seal or stamp. The signature is a large, stylized cursive mark.

"A" e pertanto dispensa me Notaio dalla lettura del medesimo. -----

Il Comparante dichiara inoltre che l'Associazione non è proprietaria di beni mobili registrati. -----

Ai fini della trascrizione e voltura catastale dà atto che l'Associazione stessa è proprietaria del seguente bene immobile -----

----- **in Comune di Bergamo** -----

la piena proprietà dell'unità immobiliare censita a Catasto Fabbricati al foglio 68 con il mappale: -----

**2732, sub. 41**, cat. A/2, cl. 4, vani 3,5, piano 2, RCE 334,41 -----

a tal proposito il Presidente, nella qualità, si impegna ad intervenire in apposito atto notarile nel quale si farà constatare l'avveramento o meno della condizione sospensiva consistente nell'avvenuta valida iscrizione al RUNTS dell'associazione con conseguente modifica della denominazione sociale, come prima deliberato, in **"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE BERGAMO ETS"** in breve **"LILT BERGAMO ETS"** e conseguente volturazione al catasto dell'immobile suddetto. -----

Le spese del presente atto annesse e dipendenti, sono a carico della Associazione. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho data lettura al Comparante che approvandolo pienamente con me Notaio lo sottoscrive. -----

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato di mia mano, consta di numero due fogli per sette facciate intere e quanto alla ottava scritta sin qui. -----

F.to: Giuseppe Chiesa -----

" : Ernesto Sico Notaio (luogo sigillo) -----

----- \* \* \* -----

Allegato "A" al n.ro 73075/19658 Repertorio -----

--- STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT- Bergamo ---


----- **TITOLO PRIMO** -----

----- **Denominazione - Sede - Scopi - Durata** -----

----- **Articolo 1** -----

1. E' costituita l'associazione provinciale di Bergamo, di seguito denominata "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) ASSOCIAZIONE PROVINCIALE BERGAMO ONLUS" in breve "LILT BERGAMO ONLUS" quale articolazione territoriale della LILT Nazionale. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 04 dicembre 1997 n.460, l'associazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e l'acronimo ONLUS. -----

Subordinatamente all'avveramento della condizione sospensiva consistente nella avvenuta valida iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 la denominazione sociale si deve intendere sin da ora modificata in "**LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE BERGAMO ETS**" in breve "**LILT BERGAMO ETS**" e dovrà essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi e, in genere, al pubblico. L'associazione è un Ente del Terzo settore,

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is a cursive-style name, possibly 'E. Sico'. The stamp is partially obscured by the signature and appears to be a professional seal or stamp of the notary.

è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

## ----- **Articolo 2** -----

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di BERGAMO. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dallo stesso consiglio direttivo e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative nell'ambito provinciale, previo parere della sede Centrale LILT. -----

## ----- **Articolo 3** -----

1. L'associazione opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale. -----

## ----- **Articolo 4** -----

1. L'Associazione assume come compito primario la promozione del-

la prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa, non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte. -----

2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite. -----

3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT. --

4. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1. -----

Attività ricomprese nell'art.5 comma 1 lett a), b), c),d) g), h) e i). ----

5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato. -----

## ----- TITOLO SECONDO -----

### ----- Categorie di soci e quota sociale -----

#### ----- Articolo 5 -----


1. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Statuto nazionale della LILT: -----

\* soci ordinari -----

\* soci sostenitori -----

\* soci benemeriti -----

\* soci onorari -----



2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro. -----

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT. -----

4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale, può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale. -----

5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale. -----

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza. -----

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale (CDP) con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore. -----

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi

sociali. -----

Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente. -----

Qualora il CDP si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento. -----

#### ----- **Articolo 6** -----

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare. -----

2. La qualità di socio è personale e si perde per: -----

a. dimissioni; -----

b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT; ---

c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione. -----

d. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per: ----


- indegnità; -----

- atti contrari all'interesse dell'ente. -----

#### ----- **TITOLO TERZO** -----

#### ----- **Organi dell'Associazione** -----

#### ----- **Articolo 7** -----



1. Sono organi dell'Associazione provinciale: -----

\* il Consiglio direttivo provinciale (CDP) -----

\* l'Assemblea dei soci -----

\* il Presidente provinciale -----

\* l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt.30 e 31 del Codice per il Terzo settore. -----

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso; a essi possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta a fini istituzionali -----

#### ----- **Articolo 8** -----

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti: -----

\* nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo di revisione contabile; -----

\* delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore; --

\* delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo; -----

\* delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quando stabilito dall'art.28 del Codice per il Terzo settore; -----

\* delibera sull'esclusione degli associati; -----

\* delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; -----

\* delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. -----

2. E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali. -----

----- **Articolo 9** -----


1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio. -----

2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc. ), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali. -----

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora e l'eventuale data ed ora della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci. -----

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno il 5% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze. -----

5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione



entro quindici (15) giorni, vi provvede l'organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta. -----

#### ----- **Articolo 10** -----

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi. -----

2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante. -----

3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe. -----

#### ----- **Articolo 11** -----

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. -----

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori. -----

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione. -----

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo. -----

#### ----- **Articolo 12** -----

1. L'Assemblea dei soci, in prima convocazione, è regolarmente co-

stituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. -----

L'Assemblea dei soci, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti. -----


Sono fatte salve le diverse maggioranze previste per l'approvazione da parte dell'Assemblea della delibera di scioglimento ai sensi del successivo articolo 24. -----

2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti. -----

### ----- **Articolo 13** -----

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci. -----

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali. ----



3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato. -----

4. E' data facoltà presentare una o più liste elettorali. -----

5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne. -----

6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità. -----

#### ----- **Articolo 14** -----

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP, il cui Presidente è il rappresentante legale, composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso. -----

2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni. -----

3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati. -----

4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati. Alle riunioni del Consiglio vengono invitati i revisori del conti o l'organo di controllo, i componenti onorari e possono essere invitati a partecipare esperti esterni o

rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, senza diritto di voto. -----

Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP. -----

#### ----- **Articolo 15** -----

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti. -----


2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. ---

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale. -----

4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente. -----

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età. -----

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains illegible text, possibly a date or official seal. The signature is composed of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario. -----

----- **Articolo 16** -----

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. -----

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione, alle seguenti condizioni: -----

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità dei partecipanti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; -----
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione; -----
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'o.d.g. nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica. -----

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

**Articolo 17**

1. Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

**Articolo 18**

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.


2. A tal fine:

a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;

b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello statuto nazionale;

c. approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere del l'Organo di Controllo, da sottoporre alla approvazione della assemblea;

d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale del-



la LILT; -----

e. elegge il Presidente Provinciale e due Vice Presidenti, se ritenuto opportuno, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto; -----

f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione; -----

g. il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore; -----

h. il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente;

i. al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP. -----

3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN,

alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione. -----

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso. -----

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto. -----


Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). -----

#### ----- **Articolo 19** -----

1. L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art.2399 del Codice civile. -----

L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 del Codice civile. -----

L'organo di revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal CDP. -----

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is a stylized, cursive 'E' or similar character. The stamp is partially obscured by the signature and appears to be a circular official seal.

I membri dell'organo di revisione sono nominati dall'assemblea tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali. -----

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore. -----

2. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP. -----

#### ----- **Articolo 20** -----

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale – in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT – e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate. -----

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento. -----

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richie-

ste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali. -----

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale. -----

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore. -----

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. -----

4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

----- **TITOLO QUARTO** -----

----- **Patrimonio - Gestione finanziaria** -----

----- **Articolo 21** -----


1. L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari: -----

a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----

b. con le quote associative versate dai soci; -----

c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali; -----

d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regio-



ni, degli Enti locali. -----

## ----- **Articolo 22** -----

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. -----

2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo. -----

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice per il Terzo settore. -----

## ----- **Articolo 23** -----

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo. -----

2. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN. -----

3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'As-

sociazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale. -----

4. Ai fini dell'eventuale successiva domanda di riconoscimento della personalità giuridica, viene stabilito in Euro 15.000,00 il patrimonio liquido e disponibile destinato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

5. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. -----

6. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----


## ----- TITOLO QUINTO -----

### ----- Decadenza degli organi sezionali -----

#### ----- Articolo 24 -----

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri. -----

2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Co-



dice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta  
dalla legge.

## TITOLO SESTO

### Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

#### Articolo 25

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel  
segno della massima trasparenza.

2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa  
a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita as-  
sociativa.

3. L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale sul proprio si-  
to internet e sul Registro unico per il Terzo settore.

4. L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali e-  
molumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a com-  
ponenti degli organi associativi e operatori L'associazione ha l'obbl-  
go di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, anche in forma informatizzata;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di control-  
lo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associa-  
ti che svolgono attività di volontariato non occasionale all'interno  
dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) , sono tenuti a cura del consiglio di-

rettivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. -----

I verbali di assemblea e di consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. -----

Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. ---

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno. -----

#### ----- **Articolo 26** -----

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale. -----

2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.

3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata. -----

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo. -----

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale. -----

Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla docu-

mentazione esaminata. -----

----- **Articolo 27** -----

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice per il Terzo settore. -----

Bergamo il, 29 ottobre 2019.- -----


F.to: Giuseppe Chiesa -----

" : Ernesto Sico Notaio (luogo sigillo) -----

----- \* \* \* -----

Copia conforme all'originale in carta libera per uso consentito dalla legge. -----

Bergamo li, 27 novembre 2019.- -----

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the lower half of the page. To the right of the signature is a circular notary seal, partially obscured by the signature's strokes. The seal contains text, likely identifying the notary and their office.